



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto n° 13 del 16/01/2017

OGGETTO :

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA LA PROVINCIA DI MODENA E L'ISTITUTO SUPERIORE "ENRICO FERMI" PER L'ATTIVAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO RIVOLTI AGLI STUDENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO.

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi dell'art. 1 comma 622/623/624 della L. 296/2006, D.M. 22/08/2007 e formativo L. n. 53/2003 art. 4 e del D. Lgs. n. 77/05.

Considerato che il sistema di orientamento e tirocini trova previsione altresì nella L.R. Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 avente ad oggetto "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", con particolare riferimento agli artt. 23, 24, 25 e 26.

Preso atto inoltre che il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142, con l'approvazione del "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e criteri di cui all'art. 18 della Legge 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento", stabilisce in particolare:

- all'art. 1, le finalità: "Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859";
- all'art. 1 comma 2, la natura del rapporto che si instaura: "I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati, ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro";
- all'art. 2, le categorie di soggetti promotori, tra cui le istituzioni scolastiche statali;
- all'art. 3, le garanzie assicurative: "I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento";
- all'art. 4, le modalità esecutive: "I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento";

- all'art. 4 secondo comma, le modalità di attivazione: “I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
 - a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
 - b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
 - c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'art. 3;
 - d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - e) il settore aziendale di inserimento;
- all'art. 7, la durata, in particolare la durata deve essere: “non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria”.

Al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, la Provincia di Modena è interessata a far sì che alcuni studenti frequentanti l'I.T.I. “ENRICO FERMI”, possano svolgere uno stage formativo presso i propri Servizi, anche in considerazione dei compiti istituzionali che l'Ente Provincia è chiamato a svolgere nell'ambito delle politiche inerenti i lavori pubblici, l'archivio storico e di deposito, l'istruzione, la formazione professionale e le politiche attive per l'inserimento lavorativo.

Precisato inoltre che la possibilità di attivazione di uno stage formativo viene rimessa ad una valutazione di competenza dei singoli Dirigenti circa la compatibilità del tirocinio con le esigenze organizzative del Servizio nonché con riferimento alla congruità degli obiettivi specifici descritti nel progetto formativo e la relativa durata, con le attività svolte nell'ambito del Servizio medesimo.

Precisato infine che lo schema della convenzione tra la Provincia di Modena e gli istituti sopra citati, che verrà sottoscritta dal Dirigente del Servizio o dal Direttore dell'Area che ospita il tirocinante è allegato al presente atto, che la stessa decorrerà dalla data di sottoscrizione e che la durata del tirocinio sarà quella indicata nel progetto formativo.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di approvare, per i motivi e nei termini indicati in premessa lo schema della Convenzione (All. “A”) con l'I.T.I. “Enrico Fermi” di Modena, che si allega quale parte integrante del presente atto, per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento;
- 2) di autorizzare il Direttore dell'Area amministrativa alla sottoscrizione della Convenzione fra la Provincia di Modena e l'I.T.I. “Enrico Fermi” di Modena per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento a favore di studenti iscritti presso l'istituto medesimo;
- 3) di dare atto che all'attivazione del tirocinio formativo e di orientamento provvederanno i singoli Dirigenti di Servizio/Area, valutata la compatibilità del tirocinio con le esigenze organizzative del Servizio, la congruità degli obiettivi specifici descritti nel progetto formativo e la relativa durata con le attività svolte nell'ambito del Servizio medesimo;
- 4) di precisare che all'attivazione del tirocinio provvede il Dirigente mediante la sottoscrizione del progetto formativo e previa propria determinazione;
- 5) di dare atto che l'approvazione di tale convenzione non comporta oneri di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li _____

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

tra

L'Istituto Scolastico ITIS "Enrico Fermi" con sede legale in Via Luosi n. 23 Modena Codice Fiscale e Partita Iva n° 94138800365 rappresentato da M.Cristina Zanti nata a Modena il 30/11/1957 in qualità di Dirigente Scolastico

e

.....(Soggetto ospitante) - con sede legale in (.....), via, codice fiscale/Partita IVA d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. nato a (.....) il/...../....., codice fiscale

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

si conviene quanto segue:

Art. 1.

La(Soggetto ospitante), qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°..... soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta di **Istituto Scolastico ITIS "Enrico Fermi"** , di seguito indicata/o anche come il "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i

.....
.....
per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie

assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data,

I.T.I.S. E. Fermi

.....
[denominazione Soggetto Ospitante]
Legale rappresentante



Provincia
di Modena

Atto n. 13 del 16/01/2017

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA LA PROVINCIA DI MODENA E L'ISTITUTO SUPERIORE "ENRICO FERMI" PER L'ATTIVAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO RIVOLTI AGLI STUDENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO.

Pagina 1 di 1

ATTO DEL PRESIDENTE

L'Atto del Presidente n. 13 del 16/01/2017 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 16/01/2017

L'incaricato alla pubblicazione
PIPINO ANGELA

Originale firmato digitalmente